

## SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' – ISTRUZIONI OPERATIVE

Ai sensi dell'Art. 22 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c).

### SCIA PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA A PRATICHE PRECEDENTI:

Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

La realizzazione degli interventi di cui alla presente scheda, che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora d.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.).

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

L'amministrazione competente nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Modulistica allegata necessaria alla presentazione dell'istanza:

- Modello SCIA – Titolare, dedicata ai dati, alla segnalazione e alla dichiarazione del titolare (proprietario, affittuario, ecc.);
- Modello SCIA – Professionista, riservata alla relazione di asseverazione del tecnico, un percorso guidato indica tutte le possibili opzioni connesse alla realizzazione del progetto quando, contestualmente alla SCIA, è necessario presentare altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA unica) o richiedere l' acquisizione degli atti di assenso (SCIA condizionata);
- Modello SCIA – Quadro Riepilogativo della Documentazione, una lista di controllo della documentazione allegata;
- Modello SCIA – ad integrazione della prima sezione dedicata al titolare solo in caso di presenza di più di un titolare;
- Comunicazione Fine Lavori, da presentare al termine dei lavori realizzati tramite SCIA;
- Modello di Procura, necessario alla sottoscrizione digitale e alla presentazione telematica della pratica da parte del professionista incaricato.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere presentata telematicamente al SUE del Comune di Pianiga, firmata digitalmente e completa di tutta la documentazione da allegare, al seguente indirizzo PEC: [segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it](mailto:segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it).

In caso il titolare della pratica sia un Attività Produttiva, la pratica deve essere presentata telematicamente tramite lo sportello SUAP del Comune di Pianiga, consultabile tramite il seguente link: <http://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=G565>.